



COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Provincia di Viterbo

* * *

Regolamento di Polizia Mortuaria

* * *

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97/29.9.1997.
RIPUBBLICATO in data 24.10.1997

MODIFICA ed integrazione artt. 79 e 80 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/02.04.2004.
RIPUBBLICATO in data 01.06.2004

MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 16.03.2010

MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 15.06.2011

C A P O I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Il presente Regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, il trasporto dei cadaveri, le concessioni relative alle sepolture private, nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri, in applicazione del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, del Titolo VII del R.D. 9.7.1939, n. 1238 sull'Ordinamento dello Stato civile e del Titolo VI del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265.

ARTICOLO 2

Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) * a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) * alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta, se non preventivamente autorizzate dal custode, o dall'Ufficio, al momento dell'ingresso;
- c) * alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso od in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) * a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) * ai fanciulli di età inferiore ad anni sei, quando non siano accompagnati da adulti.

Il Responsabile dell'Ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli solo alle persone riconosciute formalmente invalide.

Per quanto riguarda il rilascio di permessi di accesso, a mezzo di veicoli, a persone con impedimenti temporanei, si demanda tale competenza al custode del cimitero.

ARTICOLO 3

Divieti Speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli spazi appositi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'ufficio.
Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
- o) qualsiasi attivita' commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ARTICOLO 4

1. La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo, da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. In caso di morte in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'Amministratore, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato nel comma primo, all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni stabilite nell'articolo seguente.
3. In caso di decesso senza l'assistenza medica, la denuncia della causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

ARTICOLO 5

1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, l'età, il luogo di nascita, la professione e la residenza del defunto e, quando si tratta di straniero, la cittadinanza, il nome ed il cognome del coniuge superstite, se il defunto era congiunto in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedovo; il nome ed il cognome, la professione e la residenza del padre e della madre del defunto; il nome e il cognome, la professione e la residenza del padre e della madre del defunto, il nome e il cognome, l'età, la professione e la residenza dei dichiaranti;

2. In qualunque caso di morte violenta ovvero avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena, non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

ARTICOLO 6

1. I medici, a norma dell'art. 103, sub a) del T.U.L.S.S., approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanita', il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unita' sanitaria locale dove e' avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte e' fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 10.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte e' fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorita' giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanita', d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove e' avvenuto il decesso, all'Unita' Sanitaria Locale competente per territorio. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unita' Sanitaria Locale diversa da quella ove e' avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla Unita' Sanitaria Locale di residenza.
8. Spetta alle Unita' Sanitarie Locali l'istituzione e l'aggiornamento di un registro, distinto per ogni Comune incluso nei loro rispettivi territori, contenente l'elenco dei deceduti e della relativa causa di morte.

ARTICOLO 7

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 4, si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute nel successivo articolo 36.

ARTICOLO 8

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorita' giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 9

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 Luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Unita' Sanitaria Locale competente.
2. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141 dell'ord. s.c.
3. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso salvo i casi previsti dagli artt. 14, 15 e 16 e comunque non dopo le trenta ore.

ARTICOLO 10

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne da' subito comunicazione all'autorita' giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unita' Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorita' giudiziaria, l'Unita' Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorita' giudiziaria perche' questa rilasci il nulla-osta alla sepoltura.

ARTICOLO 11

1. L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero e' rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 Luglio 1939 n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione e' necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 10.

ARTICOLO 12

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 Luglio 1939 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si eseguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta eta' di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di eta' intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unita' Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta eta' inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Unita' Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta eta' di gestazione ed il peso del feto.

C A P O III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ARTICOLO 13

Nessun cadavere puo' essere chiuso in cassa, ne' essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne' essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avra' accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

ARTICOLO 14

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 13.

ARTICOLO 15

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanita' o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Unita' Sanitaria Locale il Sindaco puo' ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ARTICOLO 16

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso di deceduti per malattia diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanita' il coordinatore sanitario dell'Unita' Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

C A P O IV

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 17

1. In apposito locale saranno ricevute e tenute in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ARTICOLO 18

Per quanto concerne l'obitorio previsto dall'art. 13 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, si osservano in particolare le norme contenute nello stesso art. 13 e nei successivi 14 e 15.

C A P O V

TRASPORTO CADAVERI

ARTICOLO 19

1. Il trasporto delle salme e':
 - a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorita' comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - b) a carico del Comune in ogni altro caso, il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. L'unita' sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarita'.

ARTICOLO 20

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo III deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ARTICOLO 21

1. Quando la morte e' dovuta ad una delle malattie infettive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanita'. Il cadavere, trascorso il periodo di os-

servazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorita' sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere e' portatore di radioattivita', la Unita' Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 22

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servizi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 17 - comma 1 - lettera a).
2. L'Amministrazione comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale, stabilira' se il servizio dei trasporti funebri dovra' essere esercitato;
 - a) dal Comune e con diritto di privativa;
 - b) da terzi.
3. In entrambi i casi i trasporti di cui alla lettera c) dell'art. 19 del presente regolamento, sono soggetti al pagamento di un diritto fisso stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ARTICOLO 23

Per quanto concerne le caratteristiche dei carri destinati al trasporto funebre si osservano le norme di cui al D.P.R. 20 Settembre 1990 n. 285 - artt. 20 e 21.

ARTICOLO 24

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalita' ed i percorsi consentiti nonche' il luogo e le modalita' per la sosta dei cadaveri in transito.

ARTICOLO 25

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune e' autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione e' comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi comuni.
4. L'incaricato del trasporto deve essere munito della citata autorizzazione che deve essere consegnata al custode del cimitero.

ARTICOLO 26

1. Per i morti di malattie infettive diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 25 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'art. 29 seguendo le prescrizioni degli artt. 21 e 30.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero e quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'elenco previsto del comma 1.

ARTICOLO 27

1. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 25.

ARTICOLO 28

Per i trasporti all'estero o dall'estero si osservano le norme previste nel capo IV del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285.

ARTICOLO 29

1. Per il trasporto da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o piu' tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o piu' tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da piu' facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese fra il fondo ed il coperchio devono essere formate da una o piu' tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalita' tecniche delle tavole formanti il fondo.
Le suddette parti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa cosi' confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non piu' di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non piu' di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 24 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
14. Il Ministero della Sanita', anche su richiesta degli interessati, puo' autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti ai commi precedenti, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilita' del feretro.

ARTICOLO 30

1. Per il trasporto di cui all'art. 29, nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavita' corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in localita' che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ARTICOLO 31

E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatori a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

ARTICOLO 32

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove e' avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

ARTICOLO 33

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per il trasporto funebre, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

ARTICOLO 34

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non e' soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 21 e 26.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovra' recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

C A P O V I

RISCONTRO DIAGNOSTICO RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

ARTICOLO 35

Per quanto concerne le materie del presente Capo si applicano le norme previste dai Capi V, VI, VII e VIII del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285.

C A P O VII

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ARTICOLO 36

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione;
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 12;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ARTICOLO 37

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. Il coordinamento sanitario della Unita' Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 38

1. Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di se' l'autorizzazione di cui all'art.11; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, eta', luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.11, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalita', come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalita', come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

ARTICOLO 39

1. I registri indicati nell'art. 38 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

C A P O VIII

COSTRUZIONE DEI CIMITERI PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ARTICOLO 40

1. L'Ufficio comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri, esistenti nel territorio, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
3. Per quanto riguarda l'ampliamento o la nuova costruzione di cimiteri valgono le norme riportate nel Capo X del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285.

C A P O IX

CAMERA MORTUARIA

ARTICOLO 41

Il cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento (Nel caso in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria).

C A P O X

SALA PER AUTOPSIE

ARTICOLO 42

I requisiti della sala in oggetto sono definiti dall'art. 66 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285.

C A P O X I

OSSARIO COMUNE

ARTICOLO 43

L'ossario consiste in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni che si trovino nelle condizioni previste dal IV comma dell'art. 59 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

C A P O X I I

INUMAZIONE

ARTICOLO 44

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprieta' meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
2. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremita' di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuita'.

ARTICOLO 45

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verra' applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione e' consentita, in sostituzione del cippo regolamentare, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti od altri manufatti.
4. La relativa autorizzazione e' concessa dal Sindaco.

5. Nell'autorizzazione devono essere stabiliti i materiali, le dimensioni e le caratteristiche dei manufatti di cui si chiede la posa in opera sulle sepolture, in ottemperanza a quanto previsto nei successivi articoli 46 e 47.

6. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondita' dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondita' venga alla superficie.

ARTICOLO 46

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di eta' devono avere una profondita' non inferiore a metri 2. Nella parte piu' profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
3. Non e' consentito l'uso di monumenti e lastre che coprano una estensione maggiore dei 2/3 della fossa.

ARTICOLO 47

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di eta' inferiore a dieci anni devono avere una profondita' non inferiore a metri due.

Nella parte piu' profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

ARTICOLO 48

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ARTICOLO 49

1. Per le inumazioni non e' consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanita', sentito il Consiglio superiore della sanita'.

4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sara' congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura duratura presa.
9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

C A P O X I I I

TUMULAZIONE

ARTICOLO 50

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a piu' piano sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera e che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilita' ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprieta'.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a 1 testa, intonacata nella parte esterna.
9. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilita', di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

ARTICOLO 51

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, secondo quanto disposto dall'art. 29.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

C A P O XIV

CREMAZIONE

ARTICOLO 52

1. I requisiti per la progettazione e la costruzione dei crematori sono definiti dall'art. 78 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285.
2. La cremazione di ciascun cadavere dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 2 dell'appendice al presente regolamento.

Al fine di garantire costantemente la disponibilità di posti nel civico cimitero per inumazioni e tumulazioni, il Sindaco potrà, con propria ordinanza, nel caso in cui i parenti del defunto non provvedano al rinnovo della concessione del loculo ai sensi del presente regolamento, e nel caso in cui l'inumazione della salma risulti irregolare, poiché non conforme a quanto previsto dalle norme sanitarie nazionali, imporre l'obbligo di cremazione dei resti mortali, con spesa a carico degli eredi, se, a seguito di esumazioni o estumulazioni, le salme non risultino completamente decomposte.

ARTICOLO 53

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dal Sindaco. Per la disciplina relativa all'affidamento e dispersione delle ceneri si rimanda agli artt. 3 e 5 dell'appendice al presente regolamento.

ARTICOLO 54

1. Le modalità di conservazione delle ceneri sono disciplinate dall'art. 4 dell'appendice al presente regolamento.

C A P O XV

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ARTICOLO 55

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

ARTICOLO 56

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorita' giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorita' giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorita' eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della Unita' Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia, e per le stesse valgono le norme di cui al primo comma del successivo art. 61.

ARTICOLO 57

Salvo i casi ordinati dall'autorita' giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano gia' trascorsi due anni dalla morte ed il coordinatore sanitario dichiarare che essa puo' essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ARTICOLO 58

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 34.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attivita' cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982 n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ARTICOLO 59

1. Le esumazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri esumati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno puo' essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione puo' provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

ARTICOLO 60

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero e' tenuto a denunciare all'autorita' giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ARTICOLO 61

1. Il Sindaco puo' autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede puo' farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorita' sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro puo' ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

ARTICOLO 62

Si applicano al le estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 56.

C A P O XVI

SEPOLTURE PRIVATE CONCESSIONI

ARTICOLO 63

1. Il Comune puo' prevedere nel piano regolatore cimiteriale aree destinate alla costruzione di sepolture private.

2. Esse possono essere concesse a privati e ad enti per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività'.
3. Le sepolture private non possono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
4. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per la estumulazione ed esumazioni.

ARTICOLO 64

1. *Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche, **nei limiti temporali di vigenza della concessione**, è riservato alla persona del concessionario e/o delle persone indicate nell'atto di concessione. E' ammessa tuttavia **la prima tumulazione dei familiari (intendendosi per tali parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado)** dietro specifica autorizzazione in deroga del Responsabile dei Servizi Cimiteriali. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.*
2. *Puo' altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, sempre su autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.*

ARTICOLO 65

1. I singoli progetti di costruzione e le ristrutturazioni di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Area Tecnica, nel rispetto delle prescrizioni tecniche del D.P.R. n. 285/1990.
2. Il rilascio del permesso a costruire resta subordinato al rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1. Per quanto concerne le cappelle private già esistenti è consentito, nel rispetto delle suddette norme tecniche, di recuperare posti salma non utilizzati e per i quali non è stata concessa autorizzazione al momento del rilascio della concessione edificatoria, e pertanto tumulare più salme laddove gli spazi lo consentano, anche l'una accanto all'altra, garantendo, comunque, le aree necessarie alle operazioni cimiteriali.
3. Le operazioni di modifica di cui al comma 2 sono subordinate al pagamento dell'onere di concessione preventivamente determinato.

ARTICOLO 66

1. Nel cimitero comunale esistono le seguenti specie di sepoltura:
 - a) sepoltura gratuita nei campi di inumazione;

b) sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:

- 1) loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune in colombari lungo i muri di cinta o sotto le arcate e loggiati;
- 2) cellette-ossario pure costruite dal comune in colombari per la tumulazione di ossa o di resti;
- 3) aree per la costruzione di sepolture con ipogei, a sarcofago, edicole, cappelle.

ARTICOLO 67

1. La sepoltura privata e' una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo di tempo, di opere sepolcrali costruite dal comune stesso, oppure di aree destinate alla costruzione di sepolture.
2. Nelle aree avute in concessione i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo delle sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie o collettivita' purché tali campi siano dotati di un adeguato ossario.

ARTICOLO 68

1. Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:
 - a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali**per anni 35**
 - b) concessione di cellette-ossario costruite dal Comune per tumulazione di ossa o di resti**per anni 99**
 - c) concessione di aree per costruzione di sepolture senza edicole funerarie per inumazione a tempo**per anni 10**
 - d) concessione di aree per costruzione di sepolture con edicola funeraria o sarcofago**per anni 99**
 - e) concessione di aree privilegiate per costruzione di tombe monumentali o cappelle familiari**per anni 99**
2. Le concessioni sono rinnovabili, a domanda degli aventi diritto, per un uguale periodo.
3. La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con provvedimento del piano regolatore dei cimiteri.

ARTICOLO 69

I concessionari sono tenuti al pagamento del corrispettivo di concessione che sarà stabilito ed aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale. La Giunta Comunale provvederà altresì con proprio atto a stabilire le modalità di rateizzazione del corrispettivo fino ad un massimo di 24 mesi.

Per i cittadini che versano in condizioni economiche disagiate, comprovate tramite modello ISEE, la rateizzazione potrà essere concessa fino ad un massimo di 48 rate mensili.

ARTICOLO 70

1. La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.
2. La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario sarà oggetto di apposita convenzione annessa all'atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamenti, anche futuri in quanto applicabili.
3. È fatto divieto di occupare loculi e/o cellette senza un contratto/convenzione che disciplini i rapporti tra Comune e concessionario; tutti coloro che occupano un immobile cimiteriale senza titolo (contratto o regolare ricevuta di pagamento del corrispettivo) sono soggetti alla sanzione del 20% sul corrispettivo dovuto.
4. ***Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente comma, occupano dal 01.01.1990 un loculo senza titolo, sono invitati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il 30.06.2012, attraverso il pagamento del corrispettivo determinato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 113/2011 senza l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente. In tali casi il corrispettivo applicato per la regolarizzazione delle situazioni pregresse non regolari, sarà altresì abbattuto del 20%.***

ARTICOLO 71

1. Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con la indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta-ossario, ecc.) e sua ubicazione nel cimitero.
2. Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo, secondo le indicazioni dell'Amministrazione, e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.

ARTICOLO 72

1. Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti priorità:
 - a) tumulazione di salma;
 - b) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
 - c) traslazione di salma a richiesta dei concessionari;

- d) concessione a persone viventi per tumulazione futura.
2. Deve comunque essere assicurata la disponibilita' di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto a).

ARTICOLO 73

1. Nelle costruzioni a colombario per file sovrapposte non possono essere concessi piu' di due loculi nella stessa fila orizzontale.
2. Le richieste di loculi in numero superiore a tre saranno accolte assegnandoli secondo il senso verticale.
3. Non e' ammessa la concessione di oltre quattro loculi allo stesso richiedente.

ARTICOLO 74

1. Su ogni loculo concesso dovra' essere collocata una lapide di marmo, a cura e spesa del concessionario.
2. Le raffigurazioni sulla lapide, eventuali fregi ornamenti ed epitaffi devono essere sottoposti all'approvazione del competente ufficio comunale.

ARTICOLO 75

1. Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro.
2. Allo scadere del periodo di concessione o del rinnovo la costruzione rimane di proprieta' del Comune.

ARTICOLO 76

1. Le spese di manutenzione delle sepolture private, sia individuali che collettive e familiari sono a carico dei concessionari.
2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con spese a carattere degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.

ARTICOLO 77

Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o piu' famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

ARTICOLO 78

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia e cause di forza maggiore.

ARTICOLO 79

1. La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante o, nel caso di concessione perpetua, per la durata stabilita dall'art. 68.
2. I concessionari hanno diritto altresì al trasporto gratuito dei feretri o dei resti del nuovo sito.
3. La revoca può inoltre essere esercitata:
 - 3.a quando siano venuti a mancare il Concessionario, nonché tutti i suoi successori aventi diritto previsto dalle norme di concessione, ovvero gli stessi abbiano rinunciato espressamente od attraverso fatti concludenti avendo di fatto dimostrato la volontà di rinunciare al sepolcro, non compiendo negli ultimi cinquant'anni operazioni cimiteriali e lasciando il tumulo (loculo o tomba) in stato di abbandono;
 - 3.b quando esistano eredi testamentari i quali abbiano richiesto l'intestazione della concessione a loro nome. In tal caso, si procederà alla revoca della concessione originaria ed al contestuale rilascio, a favore degli eredi di una nuova concessione a tempo determinato, in conformità delle disposizioni del Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale e fatto comunque salva la permanenza delle salme già tumulate, verso un corrispettivo commisurato alle tariffe vigenti al momento, abbattute in ragione del 20% in caso di concessione di area e del 50% nel caso di loculi od ossari;
 - 3.c quando, in assenza di eredi testamentari, la richiesta di cui al comma precedente provenga da parenti oltre il terzo grado, da collaterali, da affini al concessionario, la revoca e la nuova intestazione restano subordinate alla presenza nel sepolcro della salma del coniuge o, almeno, di un parente entro il secondo grado del richiedente. In tali casi, il rilascio della nuova concessione avverrà, secondo l'ordine di precedenza sopra specificato, alle condizioni e con le modalità di cui al comma precedente, previa dichiarazione, resa dai richiedenti ai sensi del Decreto Legislativo n.445/2000, attestante la mancanza di altri interessati alla titolarità del sepolcro.
4. La revoca delle concessioni di loculi può, altresì, essere esercitata quando siano accertate situazioni di eccezionale assoluta carenza di loculi, relativamente alle concessioni rilasciate a far data dal 01.01.1990 ed al momento non utilizzate. In tal caso il Concessionario revocato avrà diritto alla restituzione del prezzo o, a sua scelta, ad una nuova concessione gratuita avente carattere della priorità con diritto di riserva sui primi loculi disponibili.

ARTICOLO 80

La decadenza può essere dichiarata dal Comune, previa regolare diffida al Concessionario:

- 1) per decorrenza e scadenza del naturale termine concessorio;
- 2) per inottemperanza delle obbligazioni contenute nell'atto concessorio.

In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

Dichiarata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od estumulazione delle salme con l'osservanza delle norme relative.

ARTICOLO 81

1. La rinuncia puo' avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed accettate dall'Amministrazione Comunale.
2. Nel caso di aree inedificate o di loculi o cellette-ossario non utilizza la retrocessione al Comune avverra' alle seguenti condizioni:
 - a) per rinuncia a concessioni temporanee, rimborso pari al 90% del corrispettivo pagato;
 - b) per rinuncia a concessioni perpetue di loculi o cellette non utilizzate, rimborso pari al 90% del corrispettivo pagato;
 - c) per rinuncia a concessioni perpetue di aree non edificate, rimborso pari al 90% del corrispettivo pagato.

ARTICOLO 82

1. Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.
2. Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco puo' autorizzare la concessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario. In tal caso:
 - a) La cessione e' temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto;
 - b) La cessione non e' consentita quando ricorrono motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa ha evidenti fini di speculazione.

ARTICOLO 83

1. Il diritto d'uso come sopra ceduto, convalidato dall'autorizzazione del Sindaco, e' irrevocabile.
2. Il nuovo concessionario si assume automaticamente i diritti e le obbligazioni contenute nell'atto originario di concessione.

ARTICOLO 84

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte o irreperibilita' degli aventi diritto il Comune puo' provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca previsto dall'art. 70, ultimo comma.

C A P O XVIII

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ARTICOLO 85

L'Amministrazione provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture nei modi di cui all'art. 22 e 23 della Legge 142/90.

C A P O XIX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 86

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento e' soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 Luglio 1934 n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 Luglio 1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 Novembre 1981 n. 689.



COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Provincia di Viterbo

Appendice al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Disciplina delle cremazioni, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Autorizzazione alla cremazione
Art. 3	Affidamento e dispersione delle ceneri
Art. 4	Modalità di conservazione delle ceneri
Art. 5	Luoghi di dispersione delle ceneri
Art. 6	Sanzioni Amministrative
Art. 7	Senso comunitario della morte
Art. 8	Registri cimiteriali
Art. 9	Procedura
Art.10	Deposito provvisorio
Art. 11	Misura massima della tariffa per la cremazione
Art. 12	Misura massima della tariffa per la dispersione e conservazione delle ceneri
Art. 13	Adeguamento dei valori tariffari
Art. 14	Informazione
Art. 15	Entrata in vigore

Art. 1 (Oggetto e finalità)

La presente appendice al regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 29.9.1997 e modificato con Deliberazioni Consiliari nn. 11/2004 e 7/2010, disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), dell'art. 162 della Legge Regione Lazio n. 4 del 28-04-2006 " Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2006" (norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri), richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. M.S 24/93 e la Circ. M.S n° 10/98. Il presente Regolamento, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2 (Autorizzazione alla cremazione)

La cremazione di cadaveri, di resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato presso il Comune di Viterbo o Roma o in altro sito idoneo previa autorizzazione.

a) Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere, fatto salvo in caso previsto dall'art. 52, ultimo comma, del Regolamento, è autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal presidente, ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate e che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione *all'Ufficiale di Stato Civile* del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte improvvisa e sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

8. Per le ossa contenute in ossario comune il Sindaco, previa ordinanza, può disporre la cremazione delle stesse decorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.

9. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

b) Cremazione di resti mortali e di ossa

Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione *dell'Ufficiale di Stato Civile*.

Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

- a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
- b) essere avviati a cremazione;

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:

- a) permanere nello stesso tumulo;
- b) essere avviati a cremazione;
- c) essere inumati in quadrati appositi.

Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di questi.

Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'anagrafe dei cimiteri.

Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.S.L VT/5, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;

- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

L'Ufficiale di stato civile, l'A.S.L., il custode del cimitero e il responsabile del servizio sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.

Art. 3 (Affidamento e dispersione delle ceneri)

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, conservato presso l'impianto di cremazione o presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato dal Comune sede dell'impianto e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri.

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi manufatti posti all'interno del cimitero e secondo le disposizioni dettate da ragioni di interesse pubblico e sanitari. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero:

Art. 4 (Modalità di conservazione delle ceneri)

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro.

La durata della tumulazione è prevista in 35 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo

La tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concessorio residuo.

Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;

b) Inumata in area cimiteriale:

L'inumazione è effettuata solo in una apposita area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.

La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni;

le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo. .

Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.

L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento di una tariffa che sarà stabilita con atto di Giunta Comunale

c) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 3. lett. e) Legge n.30 del 30 marzo 2001.

Art. 5

(Luoghi di dispersione delle ceneri)

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

a) Nel cinerario comunale di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;

- b) in campagna a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- c) nei fiumi;
- d) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- e) in aree private, al di fuori dei centri abitati;
- f) In un'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale di Civita castellana che sarà **individuata nel campo comune, dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e recepita con atto di Giunta Comunale;**

Inoltre, al di fuori del territorio comunale e dietro autorizzazione del Comune di Riferimento, la dispersione delle ceneri può essere consentita:

- g) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- h) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- i) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - codice della strada.

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 6 (Sanzioni Amministrative)

La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da €2.058,00 a 12.091,00.

Art. 7 (Senso comunitario della morte)

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna.

La permanenza della targa è prevista in 10 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 20 anni.

Art. 8 (Registri cimiteriali)

A cura dei Servizi Cimiteriali dovrà essere predisposto un apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

- a) l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
- b) il luogo di dispersione delle ceneri;

I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Lazio dipartimento Sociale – Direzione Regionale Tutela della Salute e sistema Sanitario Regionale per le competenze ad essa spettanti.

Art. 9 (Procedura)

La procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri consiste nella presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri. Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza

La procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 162 della Legge Regionale Lazio n. 04 del 28 Aprile 2006, consiste nella presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.

c) l'Autorizzazione dell'Ente (Comune) e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;

d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

In caso di dispersione delle ceneri nel territorio comunale, la dispersione delle stesse nel luogo autorizzato avverrà alla presenza di un funzionario comunale, che redigerà apposito verbale.

Art. 10 (Deposito provvisorio)

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi in una celletta ossario messa a disposizione presso il Cimitero Comunale.

Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

Art. 11 (Misura massima della tariffa per la cremazione)

La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di un cadavere è quella stabilita dal **decreto Ministero Interno del 16 maggio 2006 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 136 del 14-06-2006 all'art. 1**. Non rientrano nella tariffa le spese di trasporto e di istruttoria presso il Comune titolare dell'impianto (Viterbo o Roma).

La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di resti mortali, definiti esiti fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui al paragrafo 15 della circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della Sanità, come integrata dalla circolare n.10 del 31 luglio 1998, è pari **all' 80 per cento** di quella di cui al comma 1.

La tariffa massima per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità n. 219 del 26-06-2000, è pari **al 70 per cento** di quella di cui al comma 1.

La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione nelle ipotesi di cui all'art. 7 del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10-settembre 1990, e dell'art. 52 del regolamento comunale di polizia mortuaria approvato è pari a quella di cui al comma 1.

Art. 12 (Misura massima della tariffa per la dispersione e conservazione delle ceneri)

La tariffa da corrispondere una tantum, per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero comunale è determinata dalla Giunta Comunale nel rispetto dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 16 maggio 2006 e può essere determinata in misura differente, in relazione al luogo di dispersione delle ceneri.

La tariffa, anche differenziata, per la conservazione di urna cineraria in cimitero, è determinata dalla Giunta comunale in base alle seguenti voci di calcolo:

- a) canone annuo per l'uso dello spazio assegnato per ogni anno di durata della cessione in uso, percepibile anche in unica soluzione, che compete a chi cede in uso la sepoltura;
- b) canone annuo per il recupero delle spese gestionali cimiteriali, per ogni anno di durata della cessione in uso, pari o inferiore alla metà di cui al punto a), percepibile anche in unica soluzione, che compete al gestore del cimitero.

Art. 13 (Adeguamento dei valori tariffari)

I valori tariffari previsti dal citato Decreto Ministeriale del 16 maggio 2006 (art. 3) sono rivalutati annualmente con decorrenza 1 gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo relativo all'anno di riferimento.

A cadenza triennale si procede al riallineamento dei valori rivalutati in base al tasso di inflazione programmato rettificandoli in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti annualmente dall'ISTAT.

Art. 14 (Informazione)

Il Comune di Civita Castellana promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche e funerarie tramite organi di informazione e forme di pubblicità adeguate. Le informazioni telematiche e la modulistica di settore sono divulgate mediante il sito del Comune: www.comune.civita.castellana.vt.it

Art. 15 (Abrogazione ed entrata in vigore)

La presente Appendice sostituisce parzialmente gli artt. 52, 53 e 54 del Regolamento di Polizia Mortuaria. Il Regolamento, così modificato entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare.